

Legge regionale 5 aprile 1993, n. 10.

**Delega delle funzioni amministrative attinenti agli interventi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità**

1. Le funzioni amministrative attinenti agli interventi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont finanziati con provvidenze statali o regionali sono delegate ai Comuni di Belluno, Longarone, Ponte nelle Alpi e Castellavazzo.

**Art. 2**

**Riparto**

1. Per il riparto tra i Comuni individuati all'art. 1 dei fondi assegnati per gli interventi di cui alla presente legge il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma tra le amministrazioni interessate, previa convocazione di apposita conferenza.

**Art. 3**

**Vigilanza**

1. La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 32 lettera g) dello Statuto regionale, nonché di adottare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.

2. Spetta altresì alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali l'adozione del provvedimento di revoca della delega, nonché di esercitare eventuali poteri sostitutivi, previa formale diffida.

**Art. 4**

**Rapporti finanziari**

1. I Comuni di cui all'art. 1, sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5% delle relative assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta.

**Art. 5**

**Norma transitoria**

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla ripartizio-

ne delle risorse disponibili, individuando gli interventi in corso o comunque oggetto di convenzioni, già stipulate con i Comuni di cui all'art. 1, ai quali si applicano le disposizioni della medesima legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 aprile 1993

Frigo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 5 aprile 1993, n. 10**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 novembre 1992, dove ha acquisito il n. 237 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Trento, Tanzarella e Crema;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare in data 15 dicembre 1992;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 febbraio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Angelo Tanzarella, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 febbraio 1993, n. 1931;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 marzo 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 26 marzo 1993, n.3272/21814/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Scadenze e adempimenti:**

- Entro il **22 agosto 1993**, la Giunta regionale provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, individuando gli interventi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont in corso o comunque oggetto di convenzioni, già stipulate con i Comuni di Belluno, Longarone, Ponte nelle Alpi e Castellavazzo (art. 5, lr n. 11/1993).
- Entro il **31 dicembre** di ogni anno i comuni di Belluno, Longarone, Ponte nelle Alpi e Castellavazzo, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta (art. 4, lr n. 11/1993).

**Strutture amministrative regionali competenti:**

- Dipartimento per gli enti locali;
- Dipartimento per i lavori pubblici.